

# COMUNE DI TAVERNA

PROVINCIA DI CATANZARO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE  COPIA      SEDUTA :       Pubblica     Non Pubblica  
N. 14      SESSIONE :       Ordinaria     Straordinaria     Urgente  
Data 29.03.2019      CONVOCAZIONE :     1°       2°

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019.**

L'ANNO 2019 ADDI VENTINOVE DEL MESE DI MARZO ALLE ORE 17.05 NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, REGOLARMENTE CONVOCATI, ALL'APPELLO NOMINALE RISULTANO I SIGNORI CONSIGLIERI:

SINDACO	TARANTINO SEBASTIANO	(Presente)
VICESINDACO	VAVALA' VLADIMIR	(Presente)
CONSIGLIERE	AMELIO CLEMENTINA	(Presente)
CONSIGLIERE	PASCUZZI GIUSEPPE	(Presente)
CONSIGLIERE	PARROTTINO AURELIA ANNA	(Assente)
CONSIGLIERE	LIA SALVATORE	(Assente)
CONSIGLIERE	AMELIO ROSARIO	(Presente)
CONSIGLIERE	GIGLIOTTI GIUSEPPE	(Presente)
CONSIGLIERE	CANINO EUGENIO	(Presente)
CONSIGLIERE	BORELLO ANDREA SALVATORE	(Presente)
CONSIGLIERE	MUSTARI ROSETTA	(Presente)

Presiede il Sindaco Dott. Tarantino Sebastiano.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Michela Cortese, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 09 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al*

*di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Ravvisata l'opportunità di provvedere all'approvazione il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) prevedendo, con effetto 01/01/2019, dell'aliquota unica in misura pari allo 0,80% con una soglia di esenzione dal pagamento per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 150.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine*

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, applicare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF unica in misura pari allo 0,80% con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 150.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota/delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Relazione il Sindaco:** La maggiore entrata relativa all'IRPEF (+€150.000,00) andrà a costituire il Fondo per le Potenziali Passività.

“La maggiore imposizione si è resa necessaria per esigenze straordinarie di bilancio (e resa possibile anche per lo sblocco della Leva fiscale da parte del Governo).”

Il Consigliere Canino chiede conto dell'aumento delle indennità ai dirigenti, del rimborso chilometrico per il Segretario e delle risorse assegnate in bilancio ai servizi sociali e alla cultura.

**Il Sindaco risponde a Canino:** “Per quanto riguarda l'indennità ai dirigenti, c'è un fondo che finanzia le progressioni orizzontali e le valutazioni individuali.”

“Le risorse a disposizione dei servizi sociali provengono da progetti e interventi nazionali.” Anche le somme per la cultura sono da noi considerati interventi importanti con consistenti ricadute sull'economia e sulla crescita della comunità”

“Il Segretario Comunale non ha mai percepito in due anni il rimborso chilometrico che le spettava da convenzione.”

“L’amministrazione ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € 500.000,00 a fronte di nessuna maggiore entrata (salvo qualche taglio boschivo), ma solo con risorse di bilancio.”

**L’assessore Amelio R.:** “Non abbiamo mai ascoltato parole di autocritica dalla minoranza. Grazie all’investimento sui servizi sociali, alcuni soggetti disagiati riceveranno un sollievo economico, seppur minimo, al miglioramento della qualità della vita.”

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (minoranza)

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF:

\*\*\*\*\*

### **REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l’eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

#### **Art. 2 - Aliquota di applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF (*aliquota unica*)**

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è applicata nella misura dello 0,80%<sup>1</sup>.

#### **Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell’anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 7.500,00

---

<sup>1</sup>

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

#### **Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019

\*\*\*\*\*

2. di quantificare presuntivamente in € 150.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti 6 favorevoli, 3 contrari (minoranza)

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI TAVERNA**  
**PROVINCIA DI CATANZARO**

**SETTORE FINANZIARIO**

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

**“Approvazione regolamento per l’addizionale comunale all’IRPEF – Anno 2019”**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnico- contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Taverna, 21/03/2019



*Per*  
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Dott.ssa Michela Cortese -



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
*Firmato in originale*

Il Segretario Comunale  
*Firmato in originale*

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 e 125 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che

- copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 04.04.19 prot. n. 263 ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi;

Il Segretario Comunale  
*Firmato in originale*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente (art. 134 comma 3 del D.lgs. 18.8.2000 N. 267);
- ✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267).

Il Segretario Comunale  
*Firmato in originale*